



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

STAND UP di Mauro Martinez & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Margelli e Ottaviano Cui, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, via Asti, n. 9;

***contro***

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento, n. 69,

Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio Turismo, in persona dell'Assessore in carica; Dirigente del Servizio Turismo presso l'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, non costituiti, Commissione di gara, in persona del Presidente pro tempore, non costituita

***nei confronti di***

A.T.I. costituenda tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituita,

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del bando di gara avente ad oggetto "Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione Sardegna per la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) Milan (RHO) – Fiera Internazionale – 16/19 febbraio 2012 e fornitura dei servizi connessi – CIG 36250394D0";
- del capitolato d'oneri relativo alla medesima gara, con particolare riferimento all'art. 13 rubricato "Termini e modalità di ricezione dell'offerta", nonché di tutti i relativi allegati;
- della Determinazione n. 1589, del 12.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, disponeva la modifica del capitolato d'oneri, relativamente alla superficie dello stand da allestire;
- della nota prot. n. 17524, del 16.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo, presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, comunicava che, data l'insussistenza delle condizioni di conformità al progetto originario, come richiesto dall'art. 6 del capitolato della gara d'appalto per "l'affidamento del servizio di progettazione grafica e allestimento dello stand istituzionale della RAS per la BIT 2010", l'Amministrazione non

avrebbe affidato alla ricorrente la ripetizione totale o parziale dei servizi precedentemente aggiudicati;

- della nota prot. n. 17666, del 21.12.2011, con la quale il Presidente della Commissione comunicava alla Veneta Allestamenti s.r.l. l'avvenuta apertura dei plichi contenenti le istanze di partecipazione alla gara e l'esame della documentazione amministrativa, adempimenti espletati nella seduta pubblica del 20.12.2011, e domandava, pena l'esclusione dalla gara, l'integrazione della dichiarazione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 11 del Capitolato d'onori;
- della nota prot. n. 17888, del 23.12.2011, a firma del Responsabile del procedimento, con la quale venivano chiesti chiarimenti;
- della FAQ all'11.12.2011;

della FAQ al 13.12.2011;

- del verbale della seduta di gara del 20.12.2011, con il quale la Commissione disponeva una richiesta di integrazioni e chiarimenti all'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto;
- dell'aggiudicazione disposta in favore dell'A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l., comunicata con nota prot. n. 18036/XI.4.1., del 30.12.2011, a firma del Direttore del Servizio Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
- della graduatoria della gara in oggetto, di cui al verbale n. 4, del 23.12.2011;
- dei verbali della Commissione di gara (nn. 1, 2, 3 e 4), nella parte in cui essi non dispongono l'esclusione della prima e della seconda classificata in graduatoria per mancanza dei requisiti tecnico – professionali richiesti per la partecipazione, nonché per l'illegittima attribuzione di punteggi alle medesime;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra i quali gli ulteriori verbali od atti di accertamento e valutazione dei requisiti minimi di capacità (partecipazione/qualificazione) e di verifica dei requisiti generali e speciali e della documentazione da allegare all'offerta,

nonché

per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del contratto

eventualmente medio tempore stipulato, con espressa richiesta di subentro nel medesimo

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l'avvocato Margelli per la ricorrente e l'avvocato Sau per la Regione;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Esponde la STAND UP di Mauro Martinez & C. s.a.s. di aver partecipato alla gara d'appalto, indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite procedura aperta, per l'affidamento dei servizi inerenti alla progettazione ed all'allestimento dello stand istituzionale presso la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) 2010 – Milano (RHO), per un importo a base d'asta pari ad €. 550.000,00, I.V.A. esclusa.

Con determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 41, del 25.1.2010, veniva approvata la graduatoria definitiva della gara e l'appalto veniva aggiudicato alla ricorrente.

L'art. 6 del Capitolato d'onori della suddetta procedura ad evidenza pubblica disponeva che "L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli

aggiudicati, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 163/06 per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario oggetto del primo contratto aggiudicato”.

Nonostante la sopra citata previsione, con Determinazione n. 1538, del 29.11.11, la Regione indiceva una nuova gara per l'affidamento del “Servizio di progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione Sardegna per la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) Milano (RHO) – Fiera Internazionale – 16/19 febbraio 2012 e fornitura dei servizi connessi”, per un importo a base d'asta di €. 192.800,00, I.V.A. esclusa. Si trattava, in particolare, di una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 55, comma 5, e 124 del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 17, comma 4, lettera a), della L.r. n. 5/07, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In data 9.12.2011, la STAND UP s.a.s. presentava istanza di annullamento della gara, stante le irregolarità riscontrate in ordine ai termini di ricezione delle offerte. In particolare, il legale rappresentante della società sosteneva che *“2. Ai sensi del punto 2 dell'articolo 70, cui la gara fa riferimento, nelle procedure aperte i termini della ricezione delle domande non possono essere inferiori ai 52 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;*

*3. Ai sensi del punto 6 dello stesso articolo avendo la gara come oggetto anche la progettazione esecutiva e definitiva dello stand detto termine non può essere inferiore agli 80 giorni con le medesime decorrenze;*

*4. La stazione appaltante non ha pubblicato alcun avviso di pre – informazione pertanto non può avvalersi della facoltà di ridurre i tempi di ricezione delle offerte che comunque non devono essere inferiori ai 50 giorni”.*

Con determinazione n. 1589, del 12.12.2011, il Dirigente presso il Servizio Turismo, *“ritenuto di non dover procedere a un differimento dei termini di presentazione delle offerte, che rimangono fissati al 20.12.2011, privilegiando in tal modo il principio della speditezza delle operazioni di gara (...)”*, disponeva la rettifica del capitolato d'oneri nella parte in cui esso indicava la superficie dello stand da allestire in mq. 750,00, anziché in mq. 812,5, come riportato nella planimetria allegata alla documentazione di gara.

Con nota in data 14.12.2011, il legale rappresentante della STAND UP s.a.s. rilevava che la modifica del capitolato d'oneri, attesa l'incongruenza tra le misure indicate nello stesso e quelle riportate nella planimetria, non poteva ritenersi non sostanziale, in quanto essa incideva notevolmente sui prezzi di allestimento e sulle modalità di progettazione. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la planimetria ed altri fondamentali allegati sarebbero stati pubblicati sul sito internet della Regione solo in data 7 dicembre 2011. Pertanto, la società concludeva con una richiesta di comunicazione formale della data esatta della pubblicazione della planimetria, della legenda impianti e degli altri allegati nella versione definitiva.

Con nota prot. n. 17254, del 16.12.2011, il Direttore del Servizio Turismo ribadiva la scelta dell'Amministrazione di non avvalersi della facoltà di proroga del servizio in favore del precedente aggiudicatario, secondo il disposto dell'art. 6 del capitolato d'oneri 2010, stante il difetto delle condizioni di conformità al progetto originario. Egli, inoltre, affermava la non applicabilità dell'art. 70, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 163/06 agli appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, per i quali, viceversa, l'art. 124, comma 6, lettera a), del citato decreto stabilisce che *“nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non può essere inferiore a quindici giorni”*. Ed infatti, il bando in oggetto era stato pubblicato sulla G.U. in data 5.12.2011, per cui il termine di ricezione delle offerte sarebbe stato correttamente fissato al 20.12.2011.

La gara veniva espletata e, nella seduta del 23.12.2011, l'appalto veniva provvisoriamente aggiudicato alla costituenda A.T.I. Ingenio Group & Ecoevents (con un punteggio pari a 80,00). La ricorrente si collocava al terzo posto, avendo conseguito 45,91 punti (v. verbale di gara n. 4).

Con ricorso, notificato in data 16.1.2012, la STAND UP s.a.s. domandava l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria disposta in favore della costituenda A.T.I. Ingenio Group & Ecoevents e di tutte le operazioni di gara, deducendo le seguenti articolate censure:

- 1) violazione di legge in relazione all'art. 12 del Capitolato d'oneri;
- 2) violazione di legge in relazione all'art. 11 del Capitolato d'oneri;
- 3) violazione di legge in relazione agli articoli 11 e 12 del Capitolato d'oneri;
- 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 163/06, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di gara e dell'art. 12 del Capitolato d'oneri;
- 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di gara e dell'art. 12 del Capitolato d'oneri;
- 6) violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 38 del d.lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione della lex specialis, dell'art. 11 del Capitolato d'oneri "Soggetti ammessi a partecipare alla gara", violazione della lex specialis relativamente agli allegati A e A1 alla domanda;
- 7) violazione di legge in relazione all'art. 11 del Capitolato d'oneri;
- 8) violazione di legge in relazione alla omessa dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 da parte dell'amministratore cessato dalla carica nell'ultimo triennio;
- 9) violazione e falsa applicazione degli articoli 24, 40, 42 e 44 del d.lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3, 14 e 22 del Capitolato d'oneri; eccesso di potere per illogicità e manifesto travisamento dei fatti;
- 10) violazione di legge e illegittimità del bando: violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 163/06, violazione e falsa applicazione della lex specialis (art. 13 del Capitolato d'oneri), violazione del principio dell'autovincolo, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;
- 11) violazione di legge ed illegittimità del bando in relazione al mancato inserimento da parte della stazione appaltante nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri e/o in qualsiasi allegato, dell'obbligo per i partecipanti e in particolare per l'aggiudicataria di allegazione del D.U.R.C.;
- 12) violazione di legge in relazione alle norme tecniche che prevedono la necessaria abilitazione per l'installazione e il cablaggio degli impianti elettrici negli ambienti interni.

La ricorrente concludeva per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare. In particolare, essa formulava istanza ai sensi dell'art. 53 del codice del processo amministrativo, per l'abbreviazione, fino alla metà, dei termini previsti per la fissazione di udienze o di camere di consiglio.

Con decreto n. 2, del 16.1.2012, il Presidente del Tribunale concedeva l'abbreviazione dei termini.

Con atto depositato in data 20.1.2012, la Regione Sardegna si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza del ricorso.

Con memoria integrativa depositata il 23.1.2012, l'Amministrazione regionale insisteva per il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2012, la ricorrente rinunciava all'istanza cautelare e la causa veniva rinviata per la discussione nel merito.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 24.2.2012, la STAND UP s.a.s. impugnava tutti gli atti gravati dal ricorso introduttivo ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della costituenda A.T.I. Ingenio Group s.r.l. & Ecoevents s.r.l., deducendo le seguenti censure:

- 1) violazione di legge in relazione alla omessa dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 da parte degli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
- 2) violazione di legge in ordine alle norme richiedenti il regolare requisito di regolarità contributiva, eccesso di

potere per sviamento;

3) violazione di legge in relazione all'art. 12 del Capitolato d'oneri;

4) violazione di legge in relazione all'art. 12 del capitolato d'oneri con riferimento al fatturato dichiarato relativamente alla fase di verifica dei requisiti;

5) violazione di legge in relazione all'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 24 del Capitolato d'oneri con riferimento alla mancata osservanza del termine minimo di 35 giorni per la stipulazione del contratto definitivo;

6) illegittimità derivata;

7) violazione di legge in relazione al Capitolato con riferimento all'applicazione dei criteri di qualità del progetto.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni come da istanza allegata all'atto di motivi aggiunti.

Con memoria depositata in data 18.5.2012, la Regione insisteva nelle rispettive difese, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse in capo alla STAND UP s.a.s. e, in ogni caso, domandando il rigetto dello stesso in quanto infondato.

Con memoria depositata in data 4.6.2012, la ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda di annullamento degli atti impugnati e la condanna al risarcimento dei danni.

Con memoria di replica depositata l'11.6.2012, la STAND UP s.a.s. confermava le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e nell'atto per motivi aggiunti.

Con memoria di replica del 18.6.2012, la Regione insisteva per la dichiarazione di inammissibilità del gravame e, in ogni caso, per il suo rigetto.

All'udienza pubblica del 20 giugno 2012, la causa veniva trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

I. Viene all'esame del Collegio il ricorso proposto dalla STAND UP di Mauro Martinez & C. s.a.s. per l'annullamento:

a) con il ricorso principale:

- a1) del bando di gara avente ad oggetto "Gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di progettazione, grafica e allestimento dello stand istituzionale della Regione Sardegna per la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) Milan (RHO) – Fiera Internazionale – 16/19 febbraio 2012 e fornitura dei servizi connessi – CIG 36250394D0";

- a2) del capitolato d'oneri relativo alla medesima gara, con particolare riferimento all'art. 13 rubricato "Termini e modalità di ricezione dell'offerta", nonché di tutti i relativi allegati;

- a3) della Determinazione n. 1589, del 12.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, disponeva la modifica del capitolato d'oneri, relativamente alla superficie dello stand da allestire;

- a4) della nota prot. n. 17524, del 16.12.2011, con la quale il Dirigente del Servizio Turismo, presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, comunicava che, data l'insussistenza delle condizioni di conformità al progetto originario, come richiesto dall'art. 6 del capitolato della gara d'appalto per "l'affidamento del servizio di progettazione grafica e allestimento dello stand istituzionale della RAS per la BIT 2010", l'Amministrazione non avrebbe affidato alla ricorrente la ripetizione totale o parziale dei servizi precedentemente aggiudicatili;

- a5) della nota prot. n. 17666, del 21.12.2011, con la quale il Presidente della Commissione comunicava alla Veneta Allestamenti s.r.l. l'avvenuta apertura dei plichi contenenti le istanze di partecipazione alla gara e l'esame della documentazione amministrativa, adempimenti espletati nella seduta pubblica del 20.12.2011, e domandava, pena l'esclusione dalla gara, l'integrazione della dichiarazione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 11 del

Capitolato d'oneri;

- a6) della nota prot. n. 17888, del 23.12.2011, a firma del Responsabile del procedimento, con la quale venivano chiesti chiarimenti;

- a7) della FAQ all'11.12.2011;

- a8) della FAQ al 13.12.2011;

- a9) del verbale della seduta di gara del 20.12.2011, con il quale la Commissione disponeva una richiesta di integrazioni e chiarimenti all'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto;

- a10) dell'aggiudicazione disposta in favore dell'A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l., comunicata con nota prot. n. 18036/XI.4.1., del 30.12.2011, a firma del Direttore del Servizio Turismo presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

- a11) della graduatoria della gara in oggetto, di cui al verbale n. 4, del 23.12.2011;

- a12) dei verbali della Commissione di gara (nn. 1, 2, 3 e 4), nella parte in cui essi non dispongono l'esclusione della prima e della seconda classificata in graduatoria per mancanza dei requisiti tecnico – professionali richiesti per la partecipazione, nonché per l'illegittima attribuzione di punteggi alle medesime;

- a13) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, tra i quali gli ulteriori verbali od atti di accertamento e valutazione dei requisiti minimi di capacità (partecipazione/qualificazione) e di verifica dei requisiti generali e speciali e della documentazione da allegare all'offerta,

a14) nonché per la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del contratto eventualmente medio tempore stipulato, con espressa richiesta di subentro nel medesimo;

b) con l'atto di motivi aggiunti:

b1) di tutte le operazioni di gara, del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. e Ecoevents s.r.l.,

b2) nonché per la condanna al risarcimento dei danni.

II. Ritiene il Collegio di prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della Regione con memoria depositata in data 18.5.2012, stante l'infondatezza del ricorso nel merito.

Si rende, pertanto, opportuno procedere allo scrutinio delle censure formulate con il ricorso introduttivo.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. sarebbe stata illegittimamente ammessa ad integrare la dichiarazione relativa ai requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 12 del Capitolato d'oneri, a seguito della verifica, in sede di gara, dell'incompletezza della stessa. L'A.T.I. aggiudicataria, infatti, avrebbe omesso l'indicazione della manifestazione fieristica dedicata al turismo e/o all'artigianato e/o all'agroalimentare nella quale essa avrebbe realizzato il fatturato complessivo di almeno € 400.000,00 (al netto di I.V.A.) negli ultimi tre esercizi, prescritto quale requisito di ammissione alla procedura. Ad avviso della ricorrente, l'A.T.I. avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa fin dalla seduta di gara del 20.12.2011.

Con il secondo motivo, la STAND UP s.a.s. denuncia la violazione dell'art. 11 del Capitolato d'oneri nella parte in cui dispone che "Ai fini dell'accertamento delle cause di esclusione il concorrente a pena di esclusione dovrà allegare dichiarazione attestante alternativamente:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e di aver formulato l'offerta autonomamente. Tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, tali documenti dovranno essere inseriti in separata busta chiusa, all'interno della busta A – Documentazione amministrativa”.

Ad avviso della ricorrente, la seconda classificata Veneta Allestimenti s.r.l., nonostante l'obbligo di scegliere alternativamente tra le opzioni di cui sopra, non avrebbe operato alcuna scelta e tale omissione sarebbe valsa quale causa di esclusione dalla procedura.

Con il terzo motivo, la STAND UP s.a.s. lamenta, sempre in relazione alla Veneta Allestimenti s.r.l., la mancata esclusione della stessa dalla gara fin dalla seduta del 20.12.2011, stante l'incompletezza della dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 12 del Capitolato d'onori. L'Amministrazione regionale avrebbe, viceversa, illegittimamente disposto l'integrazione della dichiarazione, anziché procedere all'esclusione della società.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la non conformità della natura delle manifestazioni, indicate rispettivamente dalla costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. e Ecoevents s.r.l. (prima classificata) e dalla Veneta Allestimenti s.r.l. (seconda classificata), alle prescrizioni del bando, in quanto non attinenti al settore turismo e/o artigianato e/o agroalimentare. In particolare, dall'esame della dichiarazione resa dalla Ingenio Group s.r.l. (società mandataria della costituenda A.T.I.), sarebbe emerso non solo che le manifestazioni fieristiche indicate non atterrebbero ai settori prescritti dal bando di gara, ma che la società avrebbe omesso l'attestazione dell'arco temporale nel quale le stesse sarebbero state espletate. Ed infatti, la società avrebbe indicato soltanto l'anno di partecipazione.

Ad avviso della ricorrente, tali vizi della domanda, se correttamente rilevati, non avrebbero consentito all'aggiudicataria di accedere alla fase successiva della gara, nella quale veniva valutata l'offerta tecnica. Di conseguenza, la stazione appaltante avrebbe dovuto ricalcolare il punteggio ed assegnare i 70 punti previsti per l'offerta tecnica alla ricorrente, seconda classificata in relazione all'offerta tecnica. Dai calcoli così effettuati e sulla base di quanto dichiarato dalla Commissione in fase di aggiudicazione, la STAND UP s.a.s. avrebbe avuto dunque diritto all'aggiudicazione dell'appalto.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la non conformità dell'indicazione contenuta nella dichiarazione resa dalla Veneta Allestimenti s.r.l. alle prescrizioni della lex specialis. Ed infatti, l'allestimento dello stand Trieste Antiqua per gli anni 2008 e 2009 non appartenerebbe al settore turismo e/o artigianato e/o agroalimentare, ma al commercio dell'antiquariato. Pertanto, la società avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ai sensi dell'art. 12 del Capitolato d'onori e dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/06. Sostiene, inoltre, la ricorrente che, per quanto attiene ai restanti contratti indicati dalla Veneta Allestimenti s.r.l., essi sarebbero di importo notevolmente inferiore a quello dichiarato.

Con il sesto motivo, la STAND UP s.a.s. afferma che il rappresentante legale della seconda classificata, Sig. Federico Meneghelli, nel rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 11 del Capitolato d'onori ed all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, avrebbe falsamente dichiarato di essere il direttore tecnico della Veneta Allestimenti s.r.l.. Egli sarebbe, invece, soltanto amministratore della società.

Ad ogni modo, sostiene la ricorrente che, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa tanto dal legale rappresentante, quanto dal direttore tecnico. Dalla visura camerale si evincerebbe, tuttavia, che la carica di direttore tecnico sarebbe rivestita dal Sig. Renzo Martinelli, il quale non avrebbe

ottemperato al prescritto adempimento. Egli non avrebbe, peraltro, sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione afferente ai requisiti di ammissione alla procedura.

Allo stesso modo, la dichiarazione di cui all'art. 11 del Capitolato d'oneri non sarebbe stata resa nemmeno dai soci. Con il settimo motivo, la STAND UP s.a.s. deduce la violazione dell'art. 11 del Capitolato d'oneri, in quanto la Veneta Allestimenti s.r.l., nonostante l'obbligo, a pena di esclusione, di allegare la dichiarazione attestante alternativamente una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), non avrebbe scelto alcuna opzione. La Commissione giudicatrice, anziché disporre l'esclusione, avrebbe richiesto l'integrazione della documentazione. Con l'ottavo motivo, la ricorrente afferma la violazione dell'art. 11 del Capitolato d'oneri nella parte in cui prescrive il rilascio della dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163/06 anche da parte degli amministratori cessati nell'ultimo triennio. Ed invero, in relazione all'A.T.I. aggiudicataria, risulterebbe che il Presidente del Consiglio di amministrazione sino alla data del 31.3.09 non avrebbe reso la citata dichiarazione.

Con il nono motivo, si lamenta la circostanza per cui, in sede di esame dell'offerta tecnica, la Commissione non avrebbe considerato che, in relazione alla costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. e alla Veneta Allestimenti s.r.l., mancassero numerosi elaborati progettuali e schede, semplici descrizioni dei materiali impiegati, alcuni dei quali espressamente richiesti dal bando di gara e/o dal capitolato d'oneri. In particolare, non sarebbe stato allegato il progetto dell'impianto elettrico e dell'impianto luci. L'assenza di tale documentazione avrebbe impedito, ad avviso della ricorrente, una concreta valutazione delle offerte tecniche e comparazione tra le stesse. Ne discenderebbe l'illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione in sede di esame delle offerte tecniche, per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Con il decimo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 del Capitolato d'oneri, il quale stabiliva che l'offerta e tutta la documentazione relativa alla gara "dovrà pervenire entro il termine perentorio fissato per il giorno 20 dicembre 2011, ore 13.00, presso l'indirizzo di cui all'art. 1. L'Amministrazione si avvale delle abbreviazioni dei termini previste dall'art. 70, comma 8 e 9, del d.lgs. n. 163/06, in quanto tutti i documenti di gara sono redatti e trasmessi per via elettronica e sono reperibili sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) nella sezione "Servizi alle Imprese – Bandi e Gare".

Afferma la ricorrente che il bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5.12.2011. Nella stessa data, la società avrebbe rilevato la mancata pubblicazione del sostanziale ed essenziale Allegato C, "Planimetria area espositiva della Regione Sardegna", e degli allegati relativi al disciplinare d'uso della grafica istituzionale, indispensabili per presentare un'offerta valida. Accertata la mancata pubblicazione di tali documenti, con determinazione prot. n. 1589, del 12.12.2011, il Dirigente del Servizio Turismo avrebbe pubblicato l'avviso di rettifica del Capitolato d'oneri, informando che la superficie dello stand da allestire era pari a 812,50 mq. Tutto ciò senza disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte e senza pubblicare la rettifica sulla Gazzetta Ufficiale, come prescritto dalla Legge. Ne discenderebbe che il tempo residuo per la presentazione delle offerte sarebbe stato pari a soli sette giorni, con pregiudizio per i singoli concorrenti, impossibilitati nel predisporre un'offerta adeguata e competitiva, tenuto altresì conto del criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa). Ad avviso della ricorrente, ove la stazione appaltante modificasse il bando dopo la sua pubblicazione, intervenendo sui requisiti di partecipazione alla gara, essa sarebbe tenuta a concedere i termini di legge per la presentazione delle offerte, e ciò per lasciare inalterate le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.

A sostegno della propria argomentazione, la difesa della società richiama altresì l'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 163/06, cui peraltro farebbe espresso riferimento l'art. 13 del Capitolato d'oneri, ai sensi del quale "nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data

di trasmissione del bando di gara”. Ed invero, nella fattispecie in esame, il termine prescritto dalla Legge sarebbe stato abbondantemente violato, in quanto il tempo compreso fra la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale (5.12.2011) e la data di presentazione delle offerte (20.12.2011) sarebbe di soli 14 giorni.

Con l'undicesimo motivo, la STAND UP s.a.s. deduce l'illegittimità del bando di gara nella parte in cui esso non prevede l'obbligo, in capo ai partecipanti e in particolare all'aggiudicataria, di allegazione del D.U.R.C.. In ragione di ciò, infatti, la stazione appaltante non avrebbe richiesto, in sede di verifica dei requisiti, il D.U.R.C. all'aggiudicataria.

Con il dodicesimo motivo, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione in quanto la costituenda A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. non sarebbe in possesso delle necessarie abilitazioni, prescritte dall'art. 12 del bando di gara, per la realizzazione dell'impianto elettrico. In mancanza delle stesse, essa non avrebbe nemmeno indicato, in alternativa, il ricorso allo strumento del subappalto.

II. Il ricorso è infondato per le ragioni che, di seguito, si vanno ad esporre.

Ritiene il Collegio di dover anzitutto esaminare la censura contenuta nel decimo motivo di ricorso, stante l'idoneità della medesima, per l'ipotesi in cui essa dovesse rivelarsi fondata, a travolgere l'intera procedura di gara.

La disposizione applicabile al caso di specie, trattandosi di un appalto di servizi sotto soglia comunitaria, è l'art. 124, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 163/06, ai sensi del quale “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non può essere inferiore a quindici giorni”.

Ed infatti, la Regione ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara, sul proprio sito istituzionale, in data 5.12.2011, ritenendo opportuno assegnare, quale termine perentorio per la ricezione delle offerte, tenuto altresì conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per la predisposizione delle rispettive proposte, il 20.12.2011.

Nel caso in esame, la ricorrente ha sostanzialmente contestato il punto 14.1 del bando di gara e l'art. 13 del relativo Capitolato nella parte in cui essi prescrivono il rispetto di tale termine per la ricezione delle offerte. Al riguardo, giova precisare che la clausola inerente al difetto di pubblicità di una gara è immediatamente lesiva degli interessi dei partecipanti, onde deve essere immediatamente censurata.

La ricorrente avrebbe pertanto dovuto impugnare tempestivamente le clausole sopra citate che prevedevano le descritte modalità di presentazione delle offerte, facendo valere il proprio interesse a non partecipare ad una gara governata da regole ritenute illegittime e quindi tali da rendere l'aggiudicazione instabile poiché aperta a possibili impugnazioni. La ricorrente, inoltre, se impossibilitata a presentare l'offerta, doveva ugualmente impugnare in modo tempestivo la relativa clausola del bando che, in ragione dell'asserita illegittimità, avrebbe impedito la materiale partecipazione alla gara.

Avendo viceversa utilmente partecipato alla gara ed anzi puntualmente presentato l'offerta il giorno della scadenza, dimostrando con ciò di poter osservare i ristretti termini previsti dal bando, la ricorrente non ha un interesse qualificato a censurare l'insufficiente pubblicazione del relativo bando per il solo fatto di non essere risultata aggiudicataria, giacché da tale omissione non ha ricevuto alcun danno né diretto né indiretto ma, semmai, il vantaggio di essersi confrontata con un minor numero di concorrenti eventualmente impossibilitati a partecipare proprio per l'asserito difetto di pubblicità (cfr. in questo senso: T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 25 maggio 2009, n. 805, T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 25 ottobre 2007, n. 1843, T.A.R. Lombardia, Brescia, 8 marzo 2005, n. 131).

Non è superfluo aggiungere che:

1) la ditta ricorrente ha eseguito il servizio di allestimento dello stand istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna presso la Borsa Internazionale del Turismo di Milano per gli anni 2010 e 2011. In particolare, essa è

risultata aggiudicataria della gara indetta per l'edizione del 2010 e, in forza dell'art. 6 del capitolato d'oneri allegato al bando per l'affidamento del servizio 2010, ha avuto la possibilità di ripetere il servizio l'anno successivo. In ragione dell'esperienza maturata nel settore, deve ritenersi che la STAND UP s.a.s. fosse addirittura facilitata nella predisposizione di una congrua offerta in occasione dell'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento dell'analogo servizio. Ed infatti, la società ha, caso mai, tratto un vantaggio dalla esiguità del termine per presentare l'offerta, in quanto essa era perfettamente a conoscenza delle modalità di gestione del servizio oggetto della gara;

2) la ricorrente, inoltre, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, si è collocata in seconda posizione (v. verbale n. 3 del 21.12.2011); ciò smentirebbe completamente l'assunto secondo cui il termine sarebbe stato inadeguato stante la mancata integrale pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale della Regione, tra i quali la Planimetria dell'area espositiva, pubblicata in data 7.12.2011;

3) infine, la circostanza che la superficie assegnata allo stand espositivo fosse pari a 812,50 mq., anziché a 750 mq., come inizialmente indicato nel bando di gara, non deve ritenersi tale da incidere sensibilmente sulla predisposizione dell'offerta, anche alla luce dell'esperienza maturata dalla ricorrente nelle precedenti edizioni della manifestazione. Al contrario, tale discrasia avrebbe dovuto creare maggiori difficoltà in capo alle altre concorrenti, le quali avrebbero potuto "astrattamente" risentire della modifica disposta in itinere dall'Amministrazione. Tra l'altro, al riguardo, è significativo osservare che, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 163/06, la Regione ha tempestivamente provveduto alla pubblicazione della Planimetria dell'area espositiva (in data 7.12.11, appena due giorni dopo la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'Ente).

Ciò premesso, ritiene il Collegio di procedere allo scrutinio della censura secondo la quale l'asserita incompletezza della dichiarazione relativa ai requisiti di carattere tecnico e professionale, di cui all'art. 12 del Capitolato d'oneri, avrebbe dovuto determinare l'esclusione della concorrente dalla gara, anziché l'integrazione della documentazione depositata in sede di presentazione della domanda di partecipazione (primo e terzo motivo di ricorso).

In proposito, si deve considerare il punto 18 della domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura. Nell'istanza presentata dai rispettivi amministratori unici e legali rappresentanti della Ingenio Group s.r.l., della Ecoevents s.r.l. e della Veneta Allestimenti s.r.l. (v. doc. 30, 31 e 32 depositati dalla ricorrente), deve anzitutto rilevarsi che le società hanno assolto l'obbligo di indicare le manifestazioni dedicate al turismo e/o all'artigianato e/o all'agroalimentare, con la descrizione dell'oggetto, del rispettivo importo IVA esclusa e dei destinatari pubblici e /o privati. Per quanto attiene alla data o al periodo di esecuzione del servizio, è vero che esse hanno meramente indicato l'anno di espletamento del relativo appalto ed altre volte hanno omesso tale specificazione, ma la mera incompletezza dell'attestazione rilasciata non può determinare l'esclusione dell'impresa dalla gara. Pertanto, del tutto legittimamente, l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/06. Ed infatti, tale disposizione è espressione, nel settore degli appalti pubblici, dei principi che sovrintendono l'istruttoria procedimentale, consacrati nell'art. 6 della L. n. 241/90. Essa deve, pertanto, essere intesa nel senso che la stazione appaltante è tenuta a chiedere chiarimenti o a disporre l'integrazione documentale solo laddove gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. In particolare, la regolarizzazione è consentita solo se la violazione sia squisitamente formale ed il rimedio non alteri, in concreto, la par condicio tra i concorrenti (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 1 settembre 2010, n. 2162).

Questo è esattamente il caso di specie, nel quale l'A.T.I. aggiudicataria e la seconda classificata hanno tempestivamente assolto l'obbligo di depositare la dichiarazione prescritta dalla lex specialis, dalla quale può e

poteva ragionevolmente sostenersi che, in capo alle ditte partecipanti, sussistessero i requisiti necessari.

In relazione alla asserita illegittima integrazione della documentazione (2° e 7° motivo di ricorso), disposta in favore della seconda classificata, ovvero della Veneta Allestimenti s.r.l., la quale avrebbe omesso di indicare una delle tre opzioni previste nel bando di gara al fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di controllo societario sulla ditta dichiarante e sugli altri partecipanti, ritiene il Collegio di dover applicare lo stesso principio sopra esposto, costituendo la medesima una violazione di carattere meramente formale, suscettibile di successiva regolarizzazione. Ed infatti, con nota del 21.12.11 (v. doc. 16 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12), la Veneta Allestimenti s.r.l. ha correttamente regolarizzato la dichiarazione previamente e tempestivamente presentata in sede di partecipazione alla gara, dichiarando che *“con riferimento al punto 11 dell’Allegato A domanda del bando di gara in oggetto, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m - quater, del d.lgs. n. 163/06, precisiamo che Veneta Allestimenti s.r.l. non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente”*.

In ordine alle censure (esplicate nel quarto e nel quinto motivo del ricorso introduttivo) con le quali la STAND UP s.a.s. ha contestato la conformità, alle prescrizioni di cui all’art. 12 del Capitolato d’oneri, della natura delle manifestazioni fieristiche cui l’A.T.I. aggiudicataria e la seconda classificata avrebbero partecipato, si osserva quanto segue.

L’art. 12 sopra citato dispone il possesso, in capo ai partecipanti alla gara, a pena di esclusione, dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo, ovvero di un *“fatturato complessivo di almeno € 400.000,00 (al netto di IVA) realizzato negli ultimi tre esercizi (2008, 2009, 2010) negli allestimenti fieristici nell’ambito di manifestazioni dedicate al turismo e/o all’artigianato e/o all’agroalimentare, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi”*.

Esaminata la dichiarazione resa in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte delle società costituenti l’A.T.I. aggiudicataria e della Veneta Allestimenti s.r.l., il Presidente della Commissione giudicatrice ha domandato l’integrazione della documentazione, in particolare l’indicazione della tipologia di fiera nell’ambito della quale la società avrebbe espletato i servizi nei tre esercizi precedenti e la descrizione sintetica della stessa.

Con nota del 21.12.11 (v. doc. 16 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12), l’amministratore della Verona Allestimenti s.r.l. ha comunicato quanto segue: *“con riferimento all’allestimento stand per conto della Camera di Commercio di Trieste, nell’ambito della manifestazione fieristica “TriesteAntiqua”, precisiamo che trattasi di manifestazione dedicata all’artigianato e all’esposizione di oggetti di antiquariato e di preziosi”*.

Con nota in pari data (v. doc. 17), la Ingenio Group s.r.l., società mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria, inviava alla stazione appaltante una tabella con l’indicazione precisa delle manifestazioni cui aveva partecipato: Poseidonia - Atene, SMM Amburgo, Euronaval – Parigi, HOST Milano, ILTM Cannes, Salone LIMA – Langkawi, Navy League – Washington, DEFEXPO – Parigi.

È evidente che si tratti di manifestazioni fieristiche dedicate al turismo crocieristico navale e del lusso, perfettamente aderenti ai requisiti prescritti dalla lex specialis.

In ogni caso, la valutazione circa la conformità della natura delle singole fiere rispetto alle prescrizioni di gara compete alla stazione appaltante e, per essa, alla Commissione giudicatrice, deputata ad effettuare il relativo giudizio di carattere tecnico – discrezionale, sindacabile dal Giudice solo in ipotesi di irragionevolezza e manifesta illogicità, non ravvisabili nella specie.

Le censure sono pertanto infondate.

Parimenti priva di fondamento deve ritenersi la doglianza di cui al sesto motivo di ricorso, secondo la quale il

legale rappresentante della Veneta Allestimenti s.r.l., ovvero il Sig. Federico Meneghelli, nel rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 11 del Capitolato d'oneri ed all'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, avrebbe falsamente dichiarato di essere il direttore tecnico della società. Tale carica sarebbe infatti rivestita dal Sig. Renzo Martinelli, il quale non avrebbe, peraltro, sottoscritto la domanda di partecipazione alla gara e la dichiarazione afferente ai requisiti di ammissione alla procedura.

Osserva il Collegio che l'art. 14.1 del Capitolato d'oneri stabilisce che "le dichiarazioni e la documentazione contenute nella Busta A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e/o sottoscritte dal dichiarante e dal legale rappresentante dell'offerente o da procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge".

Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione è stata direttamente resa dall'amministratore unico e legale rappresentante della Veneta Allestimenti s.r.l. (v. doc. 32 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12). Ed infatti, dalla visura camerale della società (v. doc. 34), emerge che il Sig. Federico Meneghelli (dichiarante) è l'unico soggetto autorizzato a rappresentare legalmente la società in forza di relativo atto di nomina del 3.7.07.

La dichiarazione da lui rilasciata è dunque sufficiente ad assolvere gli adempimenti prescritti dalla lex specialis, la quale non prescrive il rilascio della stessa da parte del direttore o del responsabile tecnico (trattasi di figure distinte e, come emerge dalla visura camerale sopra citata, la Veneta Allestimenti s.r.l. è dotata del solo responsabile tecnico nella persona del Sig. Renzo Meneghelli), né degli altri eventuali soci, né ad opera degli amministratori cessati nell'ultimo triennio, come sostenuto dalla ricorrente nell'ottavo motivo di ricorso in relazione all'ATI aggiudicataria.

Infondato deve altresì ritenersi il nono motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la legittimità dei punteggi assegnati alle ditte partecipanti in sede di valutazione dell'offerta tecnica, asserendo in via del tutto generica la mancanza di numerosi elaborati progettuali e schede richiesti dal bando e dal capitolato e, poi, limitandosi a constatare la mancata presentazione della progettazione dell'impianto elettrico da parte della A.T.I. aggiudicataria e della seconda classificata.

Al riguardo è sufficiente prendere visione del punto 14.2 del Capitolato d'oneri, rubricato "Contenuto della Busta B – Offerta tecnica", il quale dispone che: "La Busta B, sulla quale dovrà essere indicata l'intestazione del mittente e, a pena di esclusione, la dicitura "Offerta Tecnica", deve contenere:

- progetto dello stand, costituito dai seguenti elaborati:
  - a) relazione tecnico-illustrativa del progetto, dei materiali e delle attrezzature; dovrà contenere un capitolo dedicato alla sostenibilità ambientale del progetto, all'interno del quale dovranno essere descritte in maniera dettagliata (...)
  - b) planimetrie e sezioni caratteristiche;
  - c) tavole di dettaglio e rappresentazioni tridimensionali;
- relazione analitica dei servizi necessari alla perfetta esecuzione del presente appalto;
- schede tecniche dei materiali utilizzati;
- ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell'offerta".

Orbene, dagli atti del giudizio emerge che sia l'A.T.I. aggiudicataria che la Veneta Allestimenti s.r.l. hanno adempiuto all'obbligo di deposito di tutta la documentazione sopra descritta, viceversa il relativo difetto avrebbe determinato l'esclusione dalla gara. Il deposito del progetto dell'impianto elettrico e luci, la cui mancanza è censurata dalla ricorrente, non è espressamente prescritto dalla lex specialis in questa fase, attenendo a quella più propriamente esecutiva in collaborazione diretta con l'Ente Fiera di Milano.

Ad ogni modo, dalla relazione tecnica della Ingenio Group s.r.l. (v. doc. 35), si evince che, in ossequio al punto 3 del Capitolato d'oneri ed in vista dell'ottimizzazione dei consumi energetici ed idrici, la società si è assunta l'impegno di fornire l'area espositiva di Conta Corrente fornita da Energrid in modo da poter valutare i consumi e i

costi effettivi legati agli allestimenti e agli utilizzi di energia (pag. 8 e 10). È evidente l'assunzione dell'impegno di realizzare un impianto che sia congruo anche rispetto alle esigenze di sostenibilità ambientale. Dal documento n. 14 depositato dalla Regione, inoltre, si rileva che il responsabile del Customer Service presso la B.I.T. Milano ha approvato il progetto dell'aggiudicataria, non avendo riscontrato alcuna irregolarità.

Ciò chiarito, deve ritenersi che le contestazioni effettuate in ordine alle valutazioni della Commissione giudicatrice sulle singole voci dell'offerta tecnica presentata dall'A.T.I. aggiudicataria e dalla Veneta Allestimenti s.r.l. attengono ad un giudizio afferente la discrezionalità tecnica, rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante e sindacabile in sede giurisdizionale solo in ipotesi di manifesta irragionevolezza, non sussistente nella specie.

Anche la censura (12° motivo) secondo la quale la Legge e la *lex specialis* (art. 12 del Capitolato d'oneri) richiederebbero in capo all'aggiudicataria la necessaria abilitazione per l'installazione e il cablaggio degli impianti elettrici, o, in alternativa, la dichiarazione di avvalersi dell'istituto del subappalto per l'esecuzione dei relativi lavori, è priva di fondamento. Ed infatti, l'art. 12 del Capitolato prescrive "il possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla tipologia di servizi richiesti". Al riguardo, giova osservare che entrambe le società costituenti l'A.T.I. aggiudicataria sono iscritte al Registro presso la rispettiva competente Camera di Commercio per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto della presente gara e, in quanto tali, sono abilitate al suo espletamento.

Il motivo di ricorso (undicesimo) relativo all'illegittimità del bando di gara nella parte in cui esso non prescriverebbe l'obbligo, in capo ai partecipanti, ed in particolare all'aggiudicataria, di allegazione del D.U.R.C. è inammissibile. Ed invero, con la propria partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la STAND UP s.a.s. ha sostanzialmente manifestato di prestare acquiescenza alle regole della procedura così disposte, viceversa essa avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la *lex specialis* per violazione dei superiori interessi pubblici di tutela dei lavoratori, di provvista di risorse per la finanza pubblica e di corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore.

In ogni caso, anche laddove, come nella specie, il bando non contempli la verifica della regolarità contributiva, la stazione appaltante deve procedere alla relativa acquisizione d'ufficio, quanto meno in sede di aggiudicazione del contratto ex art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/06, o di stipula dello stesso (v. art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 207/10), atteso che le disposizioni normative che prevedono l'obbligo della regolarità contributiva sono poste a tutela di interessi pubblici superiori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 agosto 2007, n. 4273).

Ad ogni modo, la prima e la seconda classificata in graduatoria, come si evince dal documento 17 depositato dall'Amministrazione in data 23.1.2012, hanno provveduto alla presentazione dei rispettivi documenti attestanti la regolarità contributiva.

Per quanto attiene specificamente alla posizione contributiva della Ecoevents s.r.l., è sufficiente aver riguardo al documento n. 11 depositato dalla Regione Sardegna in data 10.5.2012, il quale attesta la regolarità contributiva della società.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

III. Ritiene ora il Collegio di dover procedere all'esame del ricorso per motivi aggiunti. All'uopo, si rende necessaria una sintesi delle censure dedotte dalla STAND UP s.a.s..

Con il primo motivo, la società afferma la violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 stante la mancata presentazione della relativa dichiarazione da parte degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, anche se cessati. La doglianza ricalca quella esposta nell'ottavo motivo del ricorso introduttivo e deve ritenersi assorbita.

Con il secondo motivo, la ricorrente esplicita la censura previamente formulata in sede di atto introduttivo del giudizio (undicesimo motivo), la quale deve pertanto ritenersi assorbita.

Stessa sorte per i motivi terzo, quarto e settimo, i quali sono stati esaminati in sede di scrutinio del quarto e quinto motivo di ricorso introduttivo.

Con il quinto motivo, la STAND UP s.a.s. lamenta la violazione dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 24 del Capitolato d'onori, ai sensi dei quali il contratto non può essere stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del decreto citato. Ad avviso della ricorrente, inoltre, tale termine non sarebbe stato rispettato anche perché, in data 11.1.2012, la Regione non avrebbe ancora terminato la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria, il cui esito positivo costituirebbe presupposto di efficacia della aggiudicazione medesima.

Il motivo non è fondato.

Ed infatti la comunicazione all'A.T.I. costituenda tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l. dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto di servizi è avvenuta in data 30.12.2011, con nota prot. n. 18036/XI.4.1 (v. doc. 24 depositato dalla ricorrente in data 20.1.12).

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 13.2.2012 (v. doc. 10 depositato dalla Regione in data 10.5.12).

Deve, pertanto, concludersi che il termine di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/06 sia stato rispettato.

Dall'infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente discende il rigetto del sesto motivo di ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stata dedotta l'illegittimità in via derivata dell'eventuale successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell'A.T.I. tra Ingenio Group s.r.l. ed Ecoevents s.r.l.. L'aggiudicazione definitiva è stata infatti comunicata dall'Amministrazione fin dal 30.12.11.

IV. Dalla legittimità delle operazioni di gara deriva l'infondatezza dell'istanza risarcitoria.

V. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:

- respinge i ricorsi, principale e per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione;
- respinge la domanda risarcitoria;
- condanna la STAND UP di Mauro Martinez & C. s.a.s. a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna la somma di €. 4.000,00 (quattromila) per spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Il 13/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)